

# Studio Di Meo & Partners

Di Meo Antonello  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

Lattanzi Loredana  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

Circolare n° 4/2015 - 02 Marzo 2015

## Le novità sul regime IVA di inversione contabile (REVERSE CHARGE) obbligo dal 1° gennaio 2015

Gentile cliente,

Il comma 629, dell'art. 1 della legge di stabilità (legge 23 dicembre 2014 n. 190) ha esteso l'ambito di applicazione del **regime IVA di inversione contabile** (o *reverse charge*).

### COSA E' IL "REVERSE CHARGE"

È Il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l'assolvimento dell'IVA da parte del **cessionario soggetto passivo d'imposta**.

### I SETTORI DI NUOVA INTRODUZIONE:

Le nuove operazioni che devono essere fatturate mediante l'applicazione del regime IVA di inversione contabile (o *reverse charge*) sono le seguenti:

1. Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori, nonché di certificati relativi all'energia e al gas (di cui alle lett. d-bis e d-ter);
2. Cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore (di cui alla d-quater);
3. Cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari (di cui alla lett. d-quinques);
4. Cessioni di bancali di legno (*pellet*) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (di cui all'art. 74, comma 7, del D.P.R. 633 del 1972, come modificato dalla legge di stabilità 2015);
5. Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici (di cui alla lett. a-ter).



Una definizione di "edificio" è contenuta nella circolare n. 1820 del 23 luglio 1960 del Ministero dei Lavori Pubblici, ove è stato precisato che per "edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome".

Con riferimento alla disposizione recata nella lett. a-ter aggiunta al comma 6 dell'art. 17 del D.P.R. 633/72, va sottolineato che la medesima trova applicazione a prescindere sia dalla tipologia contrattuale adottata dalle parti (esistenza o meno di un rapporto di subappalto), che dall'attività commerciale svolta dal committente. A differenza quindi, di quanto disposto con riferimento alle

prestazioni rese nell'ambito del subappalto edile, le operazioni qui trattate vanno individuate in base ad un criterio strettamente oggettivo.

**Deve trattarsi di prestazioni rese nei confronti di un soggetto passivo IVA, altrimenti l'IVA continua ad essere applicata con le modalità ordinarie.**

#### **DECORRENZA E DURATA DELL'APPLICAZIONE DEL MECCANISMO AI NUOVI SETTORI**

Attività	Decorrenza	Durata
Prestazioni di servizi di pulizia negli edifici (lettera a-ter)	1° gennaio 2015	a regime
Settore edile (lettera a e lettera a-ter)	1° gennaio 2015	a regime
Settore energetico: trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (lettera d-bis), trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica (lettera d-ter), cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori (lettera d-quater);	1° gennaio 2015	4 anni
Grande distribuzione organizzata: cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati, discount alimentari (lettera d-quinquies)	Sospesa, fino al rilascio dell'autorizzazione comunitaria	4 anni
Cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo	1° gennaio 2015	a regime

#### **MODALITA' APPLICATIVE DEL REGIME DI INVERSIONE CONTABILE**

Il **prestatore/cedente** deve fatturare l'operazione **senza addebitare l'imposta**, indicando nella fattura medesima la norma che prevede l'applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge ai sensi dell'art.17 comma 6 lettera a-ter del D.P.R. n. 633 del 1972).

Invece, il **committente/cessionario** deve integrare il documento contabile ricevuto mediante l'applicazione dell'imposta indicando, quindi, sulla fattura sia l'imposta che l'aliquota applicata.

**Lo studio ricorda ai soggetti che non detraggono l'iva sugli acquisti (gli Enti non profit, le Società Consortili, i Consorzi, i Minimi e gli Operatori Sanitari esenti iva art. 10 D.P.R. 633/72), di integrare la fattura di acquisto ricevuta dal fornitore "senza iva" e versarla entro il 16 del mese successivo all'acquisto medesimo.**

Considerata l'obiettivo difficoltà che si riscontra nell'applicazione della nuova disciplina, Confartigianato ha espressamente richiesto all'Agenzia delle Entrate la non applicabilità di sanzioni per le eventuali irregolarità nella fatturazione, commesse nei primi 60 giorni di applicazione di tale disposizione, purché le stesse siano regolarizzate entro un congruo termine richiamando, a tal riguardo, le norme dello Statuto del contribuente (articolo 3, comma 2 e articolo 10, comma 3, della legge n. 212/2000).

Lo studio.

